

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 DICEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDI

DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi :		
PRESIDENTE	1604	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a provvedere per la sopraelevazione dell'edificio sede dei suoi uffici con impiego di parte del fondo di riserva della Cassa medesima. (2296)	1604	
PRESIDENTE	1604	
CHIARAMELLO, <i>Relatore</i>	1604	
COSTA	1604	
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		
Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nella Repubblica Federale Popolare Jugoslava in esecuzione dell'Accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Roma il 23 dicembre 1950. (2045)	1604	
PRESIDENTE	1604, 1605	
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	1604	
		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
		Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, nn. 465 e 466, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1950-1951 pel complessivo importo di lire 460.680.000. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>).
		(2315) 1605
		PRESIDENTE 1605, 1607
		FERRERI, <i>Relatore</i> 1605
		Votazione segreta :
		PRESIDENTE 1607
		<hr/>
		La seduta comincia alle 9,45.
		TROIISI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta.
		(<i>È approvato</i>).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1951

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Chiostergi e Cifaldi.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a provvedere per la sopraelevazione dell'edificio sede dei suoi uffici con impiego di parte del fondo di riserva della Cassa medesima. (2296).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a provvedere per la sopraelevazione dell'edificio sede dei suoi uffici con impiego di parte del fondo di riserva della Cassa medesima.

Prego il relatore, onorevole Chiaramello, di riferire su questo disegno di legge.

CHIARAMELLO, Relatore. La Cassa depositi e prestiti in questo ultimo periodo di tempo ha preso un tale sviluppo di lavoro da aver bisogno di altri nuovi locali. Piuttosto che ricorrere all'acquisto di stabili, si è pensato di elevare l'edificio di un piano. La spesa prevista per tale sopraelevazione è di circa 250 milioni di lire.

Il fondo di riserva della Cassa stessa è investito in titoli del consolidato, in titoli emessi o garantiti dallo Stato ed è necessario un apposito provvedimento legislativo che autorizzi l'impiego di questo fondo, la cui consistenza è di lire un miliardo, 49 milioni 517 mila 823, per la sopraelevazione dell'attuale edificio.

Propongo ai colleghi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COSTA. Prendo la parola per informare la Commissione, anche a nome del collega onorevole Ferreri, poiché entrambi siamo membri della Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti, che l'aumento di locali non significherà aumento di personale. Gli ulteriori locali sono necessari per l'aumentato lavoro dell'Istituto. Il personale è quello di trent'anni fa e prosegue nella sua opera benemerita. Le spese di gestione di questo Istituto non arrivano allo 0,80 per cento delle spese totali dell'Istituto stesso.

È bene che la Commissione finanze e tesoro conosca queste notizie che saranno ribadite nella relazione che la Commissione di vigilanza farà al Parlamento, come è suo obbligo.

Per questi motivi ben volentieri voterò a favore del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, i locali di via Goito in Roma a chi appartengono?

COSTA. Sono di proprietà della Cassa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a provvedere alla sopraelevazione dell'edificio di sua proprietà in via Goito, sede dei propri uffici.

Alla spesa, prevista in 250 milioni, si farà fronte con prelievo dal fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti, in deroga al comma secondo dell'articolo 253 del libro I, parte I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 ».

Non essendovi emendamenti e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nella Repubblica Federale Popolare Jugoslava in esecuzione dell'Accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Roma il 23 dicembre 1950. (2045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di anticipazioni sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni diritti ed interessi situati nella Repubblica Federale Popolare Jugoslava in esecuzione dell'Accordo italo-jugoslavo sottoscritto a Roma il 23 dicembre 1950.

Prego il relatore, onorevole Schiratti, di dare quei chiarimenti richiestigli nella precedente seduta del 3 ottobre scorso.

SCHIRATTI, Relatore. I colleghi ricorderanno come, in occasione dell'esame di questo disegno di legge, e precisamente nella seduta del 3 ottobre 1951 furono prospettati alcuni dubbi, alcune esigenze, alcune richieste sia da parte dell'onorevole Bartole, come da parte mia è la Commissione arrivò all'esame degli articoli fino all'articolo 5, che, poi, era l'articolo-base del disegno di legge. Successivamente, avendo sospeso l'esame di tale articolo e dei seguenti, vi furono contatti fra me e il Governo per esaminare se e in quali limiti i « desiderata » e le obiezioni for-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1951

mulati in seno alla Commissione potevano essere accolti dal Governo stesso. Questo, ieri sera mi ha fatto avere un nuovo elaborato di alcuni articoli del disegno di legge, che, direi, in parte accolgono i voti della Commissione.

Mi parrebbe opportuno che i nuovi articoli venissero ciclostilati e distribuiti ai colleghi per averli sott'occhio nella discussione.

Pregherei quindi l'onorevole Presidente, per questa esigenza pratica, di rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, nn. 465 e 466, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1950-51 per complessivo importo di lire 460.680.000. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2315).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, nn. 465 e 466, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1950-51 per complessivo importo di lire 460.680.000.

Prego l'onorevole Ferreri di voler fornire alla Commissione i chiarimenti che sono stati richiesti nella precedente seduta del 5 corrente.

FERRERI, Relatore. Nella scorsa seduta del 5 dicembre abbiamo esaminato il disegno di legge n. 2315, che in alcuni articoli, già approvati dal Senato, propone la convalida di due decreti Presidenziali emessi ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, in quanto questi decreti, che utilizzano fondi di riserva per spese impreviste, devono essere successivamente convalidati dal Parlamento.

L'importo dei due decreti presidenziali è relativamente esiguo, il primo ammontando

a lire 430.680.000 e il secondo a 30 milioni di lire.

Era sorto il desiderio in seno alla Commissione di avere qualche delucidazione circa la destinazione delle somme che sono riportate in questi due decreti presidenziali, sia per conoscere le ragioni per le quali il Governo ha creduto di avvalersi di questo mezzo per far fronte a tali spese, e sia per controllare che l'uso fosse aderente a quell'ordine del giorno che il Presidente della nostra Commissione ha presentato recentemente al Parlamento, e che deve essere per noi norma da tenere costantemente presente: dobbiamo, quindi, essere i primi a tutelarne l'applicazione.

Debbo dire che il capitolo 458 per le spese impreviste stanziato nel preventivo di spesa del Tesoro per l'esercizio 1950-51 ammontava a 6 miliardi di lire ma di questi 6 miliardi solo una parte ha avuto la destinazione prevista, perché quasi la metà, precisamente lire 2.390.997, sono state utilizzate con il terzo e il quarto provvedimento di variazioni al bilancio che abbiamo già approvato. E questa parte di quasi tre miliardi di cui ho fatto cenno, è stata mandata in diminuzione del capitolo 458 per incrementare i fondi che risultano disponibili con le dette note di variazioni a copertura di provvedimenti di legge elencati nelle note stesse.

Mi pare perciò che nella loro impostazione generale i decreti che abbiamo sott'occhio non siano fuori dalle norme di legge e da quelle particolari norme che ci siamo imposti circa l'uso di questi fondi di riserva.

In particolare era poi anche sorto il desiderio di conoscere quali fossero le motivazioni che il Governo aveva edotto per giustificare l'uso dell'articolo 42 della legge sulla contabilità generale dello Stato che prevede particolari urgenze perché alle spese sia fatto fronte con i fondi di riserva.

Se i colleghi hanno la compiacenza di esaminare i due decreti si accorgeranno che il primo decreto come prima posta porta l'utilizzazione della somma di 12 milioni in base alla legge 10 agosto 1950, n. 676: concernente un contributo straordinario dello Stato nella spesa per la concessione di un assegno di caroviveri temporaneo ai pensionati dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto. Questa legge ebbe vigore a partire non dall'esercizio 1950-51, ma dall'esercizio 1949-50 e in essa è indicato difatti che alla copertura sarà provveduto col capitolo delle spese impreviste.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1951

Senonché la legge uscì, come dice la sua data, il 10 agosto 1950. Dunque, dal Parlamento fu approvata non prima del 10 agosto 1950, quando cioè gli stati di previsione per l'esercizio 1950-51 erano stati già presentati al nostro esame. La legge uscì senza portare l'indicazione di come per il successivo esercizio 1950-51 si sarebbe provveduto alla copertura.

Il Governo si è quindi trovato di fronte a questa circostanza: aveva una legge con cui si provvedeva alla copertura della spesa per l'esercizio 1949-50, non aveva più modo di provvedere nel relativo stato di previsione alla copertura per l'esercizio 1950-51 durante il quale tale spesa venne emessa. E perché non si sospendesse la validità di detta legge, che aveva anche particolari ragioni di urgenza, il Governo credette di poter legittimamente rimediare a sua discrezione, trovando la copertura nello stanziamento del capitolo 458.

La successiva utilizzazione porta un aumento di lire 55.080.000 al capitolo 263 del Ministero delle finanze. Mentre il precedente capitolo 254 bis del Ministero delle finanze, di cui ho ora parlato (relativo alla citata legge 10 agosto 1950, n. 676), era di nuova istituzione, questo capitolo invece è di vecchia istituzione e aveva l'indicazione « per memoria ». Esso riguarda l'acquisto di stabili o di terreni. È stata utilizzata la detta somma per l'acquisto di uno stabile da destinare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette in Roma. L'Amministrazione del demanio aveva stipulato un compromesso in base alla legge generale del demanio che autorizza il Governo a fare acquisti di immobili per essere destinati ai servizi dello Stato. Il venditore, visto che il compromesso già stipulato finiva col favorire eccessivamente il compratore (in questo caso l'Amministrazione del demanio), minacciava legalmente, essendo appoggiato da qualche valida circostanza, di chiedere la rescissione del compromesso. Cosicché il Governo, chiesto il parere dell'Avvocatura dello Stato, ritenne opportuno stipulare il contratto definitivo non solo per non rinunciare al vantaggio che veniva dall'acquisto a condizioni favorevoli di questo palazzo, ma anche per dotare detto servizio di un immobile di cui aveva urgente bisogno. Anche questa circostanza dell'utilizzo di 55 milioni dal fondo di riserva mi pare si presenti a noi con la qualifica della spesa non prevista nel 1950-51, per cui credo possa dirsi legittima l'impostazione sul capitolo 458.

Per il capitolo 48 del Ministero degli affari esteri si tratta di 8 milioni per un congresso svoltosi dopo che lo stato di previsione era sta-

to presentato; congresso tale si è tenuto a Lilla. Il Ministero degli affari esteri ha ritenuto che fosse opportuno essere presenti ed a chiesto di coprire la spesa relativa con tale mezzo.

Per quanto si riferisce al capitolo 51-bis si tratta dello stanziamento di 200 milioni per far fronte alle spese generate dalla nostra amministrazione fiduciaria in Somalia. Va chiarito intanto che il capitolo 51-bis è già stato approvato in sede di convalida di un precedente decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 1950, n. 617, il quale istituiva questo nuovo capitolo che, in quella prima deliberazione, portava la spesa di un miliardo e 800 milioni.

Ora si tratta di spese che, secondo calcoli fatti inizialmente, non si credeva fossero necessarie e che si pensava di poter contenere nella somma iniziale di un miliardo e 800 milioni. In seguito, per nuove necessità, l'Amministrazione ha chiesto altri 200 milioni che ha creduto di attingere (secondo me correttamente) alla stessa fonte cui aveva attinto il miliardo e 800 milioni.

Per quanto riguarda il Ministero degli interni, la spesa di 850 milioni è dovuta alle elezioni amministrative che hanno determinato lo spostamento di funzionari di pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri per circostanze che sono del tutto intuitive. L'altra integrazione chiesta per spese confidenziali per l'ammontare di 50 milioni e 600 mila lire credo che sia dovuta all'eccezionale lavoro che il Ministero stesso ha avuto in dette occasioni.

Secondo me, sia per le ragioni generali che ho detto all'inizio, sia perché credo che per ognuna di queste voci ricorrano le condizioni dettate dall'articolo 42 del decreto n. 2440 del 1923 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (cioè spese imprevedute o nuove), il decreto presidenziale 29 giugno 1951, n. 465, merita, dopo gli ulteriori chiarimenti che ho dato, la nostra approvazione.

Il secondo decreto da convalidare e precisamente quello 20 giugno 1951, n. 466, importa invece una spesa di 30 milioni da imputare al capitolo 84 del Ministero degli affari esteri « Rimpatri di nazionali indigenti ». La circostanza è veramente impreveduta perché la Ragioneria generale dello Stato mi ha comunicato che il Ministero degli affari esteri ha dovuto provvedere a far rimpatriare, da varie parti del mondo, nostri connazionali in tale stato di povertà e di indigenza che da soli non avrebbero potuto sopportare le spese di rimpatrio.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 1951

Siccome il loro rientro era motivato dalla situazione di insicurezza nella quale venivano a trovarsi per le vicende politiche dei paesi che li ospitavano, l'Amministrazione ha dovuto riconoscere la causa imprevista di questa spesa e non ha rifiutato di iscriverla nel capitolo 458.

Questi due decreti del Presidente della Repubblica portano entrambi la data del 29 giugno 1951, mentre la nota di variazioni porta la data del 30 giugno, cosicché il capitolo n. 458, in sede di rendiconto 1950-51, si presenterà totalmente esaurito; ma noi sappiamo ora che soltanto la metà ha avuto la destinazione sua propria.

Mi sembra, pertanto, di poter ripetere le conclusioni che già espresse nella precedente seduta, cioè che si possa procedere all'approvazione di questo disegno di legge che convalida i due citati decreti presidenziali.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, nn. 465 e 466, concernenti la prelevazione di rispettive lire 430.680.000 e lire 30.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1950-51 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge, constando di un articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a provvedere per la sopraelevazione dell'edificio sede dei suoi uffici con impiego di parte del fondo di riserva della Cassa medesima ». (2296).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, nn. 465 e 466, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1950-51 per complessivo importo di 460.680.000 ». (2315).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Barvaro, Biasutti, Castelli Avolio, Cavinato, Chiaramello, Costa, De Martino Alberto, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Marotta, Pesenti, Pieraccini, Ponti, Saggin, Schiratti, Scoca, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi, Walter.

Sono in congedo:

Chiostergi, Cifaldi.

La seduta termina alle 10,30.